

TI_GERICHTE 38.2016.27 vom 5. September 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-09-05, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2016.27

FR: TI_GERICHTE 38.2016.27 du 5 septembre 2016

IT: TI_GERICHTE 38.2016.27 del 5 settembre 2016

Regeste

Sosp.x aver abbandonato impiego senza reperirne un altro.Fatto che att.di resp.uff.stampa non soddisfacesse + suoi desideri,risp.tensioni con super.(che si sono scusati) non giustificano disd.rapp.lavoro.31gg confermati viste lunga esp.prof.presso DL svolgendo att.di grande resp.e situaz.merc.lavoro

Erwägungen

E. 2

bis OADI, se l'assicurato è ripetutamente sospeso dal diritto all'indennità entro il termine quadro per la riscossione della prestazione, la durata della sospensione è prolungata in modo adeguato. L'art. 45 cpv. 3 OADI stabilisce che la colpa grave è data se l'assicurato ha abbandonato senza valido motivo un impiego idoneo senza garanzia di uno nuovo o ha rifiutato un lavoro idoneo. Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 3 OADI, la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti (cfr. RtiD I- 2004 pag. 212 seg.; DLA 2000 pag. 41 seg.; DLA 2000 pag. 50; STFA C 288/02 dell'11 novembre 2003; STFA C 221/02 del 4 agosto 2003; STFA C 278/01 del 17 marzo 2003). Ad esempio in una sentenza del 2 marzo 1999 pubblicata in RJJ 1999 pag. 54 seg. il TFA ha confermato una sospensione di 16 giorni inflitta ad un'assicurata che aveva lasciato il suo impiego a seguito di problemi di salute provocati dalla malattia di sua madre. In una sentenza C 278/01 del 17 marzo 2003, citata in RtiD I-2004 pag. 213 il Tribunale federale delle assicurazioni ha confermato una sospensione di 25 giorni inflitta ad un'altra assicurata che, senza essersi previamente garantita una nuova occupazione, aveva lasciato il proprio posto di lavoro oltre Gottardo per seguire il fidanzato - con il quale aveva convissuto per tre anni -, trasferitosi in Ticino per intraprendere un'attività professionale. In un'altra sentenza C 288/02 dell'11 novembre 2003 pubblicata in RtiD I-2004 pag. 212 l'Alta Corte ha stabilito che deve essere fissata in 25 giorni la sospensione concernente un'assicurata che, pendente la procedura di divorzio, ha abbandonato senza aver previamente reperito un nuovo impiego, il suo posto di lavoro in Svizzera interna, ritenuto ancora adeguato, per venire a vivere in Ticino dove risiedono i suoi genitori - apparentemente non bisognosi d'assistenza -, non documentando con attestati medici la necessità di lasciare impellentemente il tessuto socio-lavorativo nel quale ha vissuto per molti anni, né di prevenire un possibile esaurimento nervoso. 2.4. Nella presente fattispecie è incontestato che l'assicurato ha sciolto di propria iniziativa il contratto di lavoro

senza essersi preventivamente procurato un altro impiego. Il ricorrente deve dunque essere sospeso dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, a meno che la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno fino al reperimento di una nuova occupazione, non fosse più ragionevolmente esigibile. Dagli atti dell'incarto risulta che RI 1, nato nel 1982, ha lavorato presso il _____ dal 2006 con diverse funzioni, da ultimo quale responsabile dell'Ufficio stampa nel periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2015 (cfr. doc. 42: stipendio mensile fr. 5'200.-- + 13 a). Egli ha disdetto il contratto di lavoro il 24 dicembre 2015. Sulla domanda di disoccupazione l'assicurato ha indicato di necessitare di un'esperienza nuova dopo quasi dieci anni di attività presso il _____ (cfr. doc. 48). Sul relativo Attestato, il datore di lavoro ha semplicemente indicato "cambiamento professionale" (cfr. doc. 49). Secondo questo Tribunale le argomentazioni alla base della decisione dell'assicurato di sciogliere il contratto non sono tali da rendere inesigibile la prosecuzione del rapporto di lavoro, almeno temporaneamente, fino al reperimento di una nuova attività duratura. Il fatto che l'attività di responsabile dell'Ufficio stampa non soddisfacesse più i suoi desideri (cfr. doc. I: "per la prima volta in quasi 10 anni ho sentito che non c'erano più margini di crescita all'interno del _____" doc. 26, lettera del 16 febbraio 2016 e doc. 38, opposizione), rispettivamente le tensioni avute con i suoi superiori (cfr. doc. I: "Nel pieno dell'evento, la Presidenza del _____ ha ritenuto che io avessi gestito in maniera inappropriata un'importante situazione di lavoro, e mi ha sollevato dal mio incarico con effetto immediato. I toni usati sono stati molto forti, ma quanto è accaduto non è stata una normale sfuriata dovuta allo stress del momento, bensì si è trattato di un atto fortemente ponderato. Fortunatamente il giorno stesso sono emersi degli elementi che hanno chiarito la mia posizione e che hanno fatto tornare la Presidenza sulla decisione. Seppur estremamente scosso per l'accaduto sono quindi ritornato a svolgere il mio lavoro.", Doc. 26 lettera del 16 febbraio 2016), che si sono comunque scusati per l'accaduto (cfr. doc. I: "Sebbene siano giunte le scuse per quanto avvenuto, questo episodio ha lasciato in me un segno indelebile, sancendo di fatto la rottura del rapporto di fiducia che c'era con il mio datore di lavoro. Una fiducia che aveva fino a quel momento sempre caratterizzato la mia collaborazione con il _____ e che ritengo cardine indispensabile di qualsiasi rapporto professionale. Elaborato il tutto nel periodo immediatamente successivo all'edizione, sono quindi giunto alla conclusione che non vi fossero più i presupposti per una collaborazione serena e proficua e ho inoltrato le dimissioni secondo i termini contrattuali."), non sono tali, secondo la costante giurisprudenza federale (cfr. consid. 2.1), da giustificare la disdetta del rapporto di lavoro. Del resto l'ex datore di lavoro il 3 marzo 2016 ha comunicato alla Cassa che, se non avesse dimissionato, l'assicurato non sarebbe stato licenziato, che egli aveva raggiunto la posizione di maggiore responsabilità nel settore comunicazione ed ha pure confermato gli screzi avuti con il ricorrente (cfr. doc. 19: "Nell'ambito dell'edizione 2015 del _____, vi sono stati – a causa dello stress professionale dato dalla natura dell'evento – delle incomprensioni con Presidenza e Direzione poi chiarite, che potrebbero aver avuto in effetti delle ripercussioni nel rapporto di RI 1 verso _____"). Alla luce di quanto appena esposto, secondo questo Tribunale, a ragione la Cassa ha sospeso RI 1 dal diritto all'indennità di disoccupazione sulla base degli art. 30 cpv. 1 lett. a LADI e 44 lett. b OADI, visto che non vi era motivo tale da fare ritenere che la prosecuzione del vecchio rapporto di lavoro non fosse più ragionevolmente esigibile (cfr. consid. 2.3). L'amministrazione ha inflitto all'assicurato 31 giorni di sospensione dal diritto all'indennità di disoccupazione. In caso di abbandono di un impiego, di regola, la durata della sanzione è proprio di almeno 31

giorni (cfr. consid. 2.5). Vista la lunga esperienza professionale presso quel datore di lavoro, svolgendo da ultimo un'attività di grande responsabilità, ciò che avrebbe dovuto imporre all'assicurato una particolare prudenza prima di abbandonare il proprio impiego (cfr. STF 8C_219/2012 del 30 luglio 2012 riassunta al consid. 2.5), considerata pure la difficile situazione attuale sul mercato del lavoro ticinese e tenuto conto del margine di apprezzamento dall'amministrazione, che il giudice non può mettere in discussione senza validi motivi (cfr. STF 8C_22/2016 del 3 marzo 2016; DLA 2016 Nr. 3 pag. 58 seg.; 137 V 75; STFA C 221/2002 del 4 agosto 2003), anche l'entità della sanzione si rivela proporzionata (cfr. STCA 38.2012.65 del 6 febbraio 2013). La decisione su opposizione del 19 aprile 2016 deve pertanto essere confermata.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.